



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

*Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 20 marzo 1995.
Modificato con atti C.C. n.5/2003 e 58/2003*

Art. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. È istituita su tutto il territorio comunale, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ad essi assimilati.
2. La tassa è rapportata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è applicata su tutte le zone del territorio.

Art. 2

COMMISURAZIONE DELLA TASSA – TARIFFE

1. La tassa è corrisposta in base ad apposita tariffa commisurata alle quantità ed alle qualità medie ordinarie di rifiuti solidi urbani interni e ad essi assimilati che possono essere prodotti sull'unità di superficie tassabile, in rapporto alla tipologia ed alla destinazione d'uso dei locali e delle aree soggette a tassazione, nonché al costo del servizio di smaltimento.
2. Entro il 31 Dicembre di ciascun anno la Giunta Municipale provvede a deliberare le nuove tariffe vevolevoli per l'anno successivo.
3. In caso non si provveda, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
4. La tariffa è soggetta ad adeguamento in relazione al costo di gestione per tendere verso il conseguimento del pareggio tra gettito globale della tassa e costo di erogazione del servizio.

Art. 3

PRESUPPOSTI DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che insistono entro l'area delle zone del territorio comunale in cui è stato istituito ed è operativo il servizio di smaltimento.
2. Le abitazioni coloniche, i fabbricati ed i locali in genere che hanno aree scoperte di pertinenza sono assoggettati a tassazione quando hanno situata anche soltanto la strada di accesso nell'area della zona di raccolta.

3. Non sono assoggettati a tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti per una delle seguenti cause:
 - a) Per caratteristiche costruttive;
 - b) Per destinazione
 - c) Per non utilizzabilità.
4. Le suddette cause debbono essere indicate nella denuncia di inizio utenza o in quella di variazione e debbono potersi verificare in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente o in base ad idonea documentazione.

Art. 4

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile dei locali e delle aree scoperte è misurata sul filo interno dei muri perimetrali.
2. Agli effetti dell'applicazione della tassa le frazioni di superficie pari o superiori a 0.5 metri quadrati vengono arrotondate a 1 per eccesso; mentre quelle inferiori vengono trascurate.
3. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio di locali o fabbricati sono computate in ragione del 25% della loro estensione.
4. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle indicate nel comma precedente, sono computate in ragione del 50%.
5. Non sono computate, nella determinazione della superficie tassabile, quelle parti di essa dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore in base alle vigenti disposizioni in materia e nel rispetto delle norme comunali.

Art. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga, a qualsiasi titolo, in modo permanente o in via temporanea, locali o aree, a qualsiasi uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra gli utilizzatori di parti comuni.
2. Le parti comuni dei condomini, produttrici di rifiuti, debbono essere denunciate, per quota parte, dai singoli condomini.
Qualora esse non risultino denunciate, la tassa viene determinata incrementando la superficie dichiarata dai singoli occupati o detentori di una quota percentuale pari al 5% in ragione inversa al numero dei condomini.
3. Soggetto passivo dei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è il gestore dei servizi comuni, il quale è responsabile del versamento della tassa dovuta sia per i locali e le aree scoperte di uso comune, sia per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli occupati e detentori.
4. Per le parti comuni occupate o detenute in via esclusiva l'obbligazione tributaria fa carico a colui o coloro che la occupano o detengono.
5. L'Amministratore del condominio ed il gestore dei servizi comuni, come individuato al precedente comma 3, ha l'obbligo, comunque, di presentare all'ufficio tributario comunale, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupati o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 6
SOLIDARIETÀ

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare Conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto pertiene alla debenza della tassa.

Art. 7
DENUNCE

1. I soggetti di cui all'art. 5 hanno l'obbligo di presentare all'ufficio tributario comunale, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio della occupazione o detenzione, apposita denuncia, unica per tutti i locali ed aree tassabili.
2. La denuncia deve essere redatta utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali
3. La denuncia deve contenere:
 - a) Gli elementi anagrafici identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - b) Il codice fiscale del dichiarante di dichiarante;
 - c) La ragione o la denominazione sociale per le ditte, enti, associazioni;
 - d) Gli elementi anagrafici identificativi delle persone che ne hanno la rappresentanza legale e l'amministrazione ed il rispettivo codice fiscale;
 - e) Lo scopo sociale o istituzionale della ditta, ente, associazione;
 - f).L'ubicazione dei locali e delle aree;
 - g).La superficie
 - h).L'indicazione della destinazione dei singoli locali e delle aree;
 - i) La data di inizio della occupazione o detenzione;
 - j) Il titolo della occupazione o detenzione.
4. La denuncia deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale
5. L'ufficio, per ciascuna denuncia presentata o spedita, rilasciata ricevuta da staccare da apposito bollettario a madre e figlia, apponendosi su di essa la data di ricezione o di spedizione, in caso di presentazione a mezzo del servizio postale, ed il timbro dell'ufficio.
6. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi ove non intervengono variazioni nelle condizioni di tassabilità.

Art. 8
VARIAZIONI E CESSAZIONI

1. Qualora le condizioni di tassabilità subiscono variazioni nel corso dell'anno, anche relativamente ad uno solo degli elementi indicati nelle lettere da (a) a (i) del comma 3^a dell'art. 6, i soggetti passivi indicati nell'art. 5 sono tenuti a presentare apposita denuncia nelle stesse forme indicate all'art. 6.

2. Le cessazioni di utenza devono, altresì, essere denunciate da uno dei soggetti indicati all'art. 5 e devono contenere la data della cessazione della occupazione o della detenzione e la causa che l'ha determinata.

Art. 9

DECORRENZA ED ESTINZIONE DELLA OBBLIGAZIONE

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello dell'inizio dell'utenza.
2. Essa si estingue, nel caso di cessazione debitamente denunciata, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è cessata l'utenza.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra alternativamente:
 - a) Di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree;
 - b) Che la tassa è stata corrisposta, a seguito di regolare denuncia, da altro contribuente subentrato;
 - c) Che la tassa è stata recuperata a seguito di accertamento da parte dell'ufficio.

Art. 10

ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) I locali adibiti per compiti istituzionali del Comune;
 - b) I locali di ricovero o condotti da istituti di assistenza e beneficenza o volontariato che trattengono i mezzi sostentamento unicamente dalla propria attività e che siano riconosciuti come enti morali o di volontariato;
 - c) Le chiese ed altri locali di culto;
 - d) Le scuole materne di proprietà comunale;
 - e) Locali occupati da istituzioni ed associazioni aventi fini: religiosa, politica e sindacale;
 - f) Le stalle ed i locali di rimessaggio di attrezzi agricoli;
 - g) Le abitazioni direttamente occupate da persone sole o da nuclei familiari nullatenenti ed in condizione di accertata indigenza.
2. Le esenzioni di cui alle lettere **b c) e) f)** sono concesse su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, per mezzo di idonea documentazione.
3. L'esenzione, una volta concessa, opera anche per il futuro senza bisogno di ulteriore richiesta, fin tanto che permangono le condizioni per l'esenzioni.
4. In caso di accertamento da parte dell'ufficio per omissione di denuncia si applicano le sanzioni previste dagli articoli del t.u. della finanza locale.

Art. 11

RIDUZIONE DI TARIFFA

1. La tariffa è ridotta da un terzo dai seguenti casi:
 - a) Occupazione di abitazione da parte di unico occupante;

- b) Locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale di attività, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dalla competente autorità.
2. La tariffa è ridotta del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. 2.bis. La tariffa è ridotta del 50% nei confronti:
- a) Dei circoli culturali, sportivi e ricreativi;
- b) Nelle famiglie in cui convivono portatori di handicap riconosciuti invalidi nella misura 100%.
3. Le riduzioni sono applicate sulla base degli elementi contenuti nella denuncia originaria o in quella di variazione ed hanno effetto dall'anno successivo.
4. Il contribuente ha l'obbligo di denunciare entro il 20 Gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno dato luogo alle riduzioni.
5. In difetto si provvede a recupero della tassa con decorso dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia che ha determinato la riduzione tariffaria.

Art. 12

AGEVOLAZIONI SPECIALI

1. Le famiglie composte solo da una o due persone, entrambi di età non inferiore a 65 anni, con un reddito familiare non superiore a € 9296.22 se il nucleo è formato da due unità, non superiore a € 6197.48 se formato da una sola persona o con un componente portatore di handicap, possono usufruire di un'agevolazione pari al 50% della tariffa per l'abitazione occupata o detenuta a qualsiasi titolo.
2. Le condizioni per poter godere della agevolazioni debbono maturare o sussistere alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il ruolo.
3. La speciale agevolazione è concessa su domanda dell'interessato, da far pervenire entro il 30 Giugno dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il ruolo. Gli accertamenti saranno operati d'ufficio.
5. L'agevolazione è annuale e le variazioni in corso d'anno non danno luogo a sgravi o rimborsi

Art. 13

AGEVOLAZIONI NUOVE ATTIVITÀ

1. E' previsto un abbattimento della tariffa del 70% per i primi due anni e del 33% per altri tre, fino ad un totale di cinque per le nuove attività commerciali ed artigiane che si allocheranno nel territorio comunale
2. La giunta con apposita delibera individuerà all'inizio dell'anno le tipologie di attività beneficiarie, le eventuali zone di allocazione e le modalità di applicazione; in ogni caso la preferenza sarà accordata alle attività artigianali e commerciali, aventi superficie comunque non superiore ai 250 mq, che si allocheranno nella zona del Centro Storico..
3. La speciale agevolazione è concessa su domanda dell'interessato da far pervenire all'ufficio preposto.

Art. 14

INCUMULABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Le riduzioni di tariffa concesse in conseguenza di agevolazioni e riduzioni non sono cumulabili tra loro.

Art. 15

CLASSIFICAZIONI DEI LOCALI E DELLE AREE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali delle aree vengono classificati come segue:

CLASSE A - LOCALI ED AREE DELLE ABITAZIONI

- A1. Tutti i vani interni alle abitazioni considerati residenziali (ingressi, servizi igienici, camere da letto, sale, corridori ecc.)
- A2. Parte abitativa della costruzione rurale
- A3. Abitazioni occupate da non più di due persone entrambe di età non inferiore ai 65 anni
- A4. Dipendenze non abitative (rimesse - scantinati - depositi - locali condominiali)
- A5. Locali coperti adibiti a garages con posti macchina, autorimesse con o senza licenza di P.S.
- A6. Aree scoperte di pertinenza delle abitazioni (giardini - porticato - terrazzo ecc.)

CLASSE B - LOCALI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

- B.1 Ristoranti, trattorie, tavole calde e fredde, fast. Food, rosticcerie e friggitorie, mense aziendali ed altri locali nei quali vengono consumati pasti anche se preconfezionati
- B.2 Bar, caffè, birrerie, gelaterie, pasticcerie sale da tè ed altri locali dove vengono somministrate bevande in genere
- B.3 Sale da gioco, sale da ballo, discoteche, circoli da ballo di divertimento e privati in genere, locali destinati ad attività di svago e di ritrovo - circoli sportivi e ricreativi;
- B.4 Complessi commerciali all'ingrosso con o senza magazzino o con superficie dispositive nonché aree ricreativo - turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi, complessi attrezzati;
- B.5 Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri, anche diurni, pensioni, locande;

CLASSE C - LOCALI PER ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA O IN FORMA AMBULANTE DI BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI

- C.1 Locali adibiti alla vendita dei prodotti delle tabelle merceologiche I - IA - VII (generi alimentari, mini market, dolciumi)
- C.2 Locali per la vendita dei prodotti delle tabelle II III IV V (prodotti carnei ed ittici)
- C.3 Locali per la vendita dei prodotti della tabella VI (frutta e verdura)

C.4 Locali per la vendita dei prodotti della tabella VIII (supermercati)

CLASSE C - LOCALI PER ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA O IN FORMA AMBULANTE DI BENI NON DEPERIBILI

CLASSE A - LOCALI ED AREE DELLE ABITAZIONI

Locali per la vendita dei prodotti delle tabelle merceologiche IX - X - XII - XIV quest'ultima limitatamente agli articoli per l'igiene della persona e della casa, profumerie, giocattoli, tabacchi

C.5 Locali per la vendita dei prodotti delle tabelle merceologiche IX - X - XII - XIV quest'ultima limitatamente agli articoli per l'igiene della persona e della casa, profumerie, giocattoli, tabacchi

C.6 Locali per la vendita dei prodotti della tabella XI (oreficerie, orafi)

C.7 Locali per la vendita dei prodotti della tabella XII (cartolerie, librerie e giornali)

C.8 Tutti gli altri locali non contemplati nelle categorie della classe C e nei quali venga effettuato il commercio ai sensi della legge n. 426/1972; distributori di carburante, sale da ballo all'aperto

C.9 Aree scoperte di pertinenza distributori carburanti

CLASSE D - LOCALI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI

D.1 Locali in cui vengono effettuate prestazioni per l'igiene della persona (barbiere, parrucchieri, centri di bellezza, sale per massaggi, saune, centri di bellezza, sale per massaggi, saune, centri per la ginnastica)

D.2 Locali ed aree in cui vengono esercitate le attività di meccanico, elettrauto, elettricista, gommista, di fabbro, di lavanderia e tintoria, laboratori di confezione e simili

D.3 Locali nei quali vengono esercitate le attività di tipografia, legatoria, di fotocopie e di copisteria, di fotografo

D.4 Tutti gli altri locali non indicati nelle precedenti sottoclassi

CLASSE E - LOCALI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO

E.1 Locali per l'attività di istituti di credito, assicurativi, finanziari, agenzie di affari, di pegno e simili

E.2 Studi professionali (medici, veterinari, di consulenza in genere, legali e simili)

CLASSE F - LOCALI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI O DI COMMERCIO ALL'INGROSSO

F.1 Tutti i locali ed aree destinati all'esercizio di attività industriali - magazzini e locali di deposito

F.2 Tutti i locali principali ed accessori adibiti a commercio all'ingrosso quali magazzini, depositi

CLASSE G - LOCALI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DI INTERESSE PUBBLICO

G.1 Tutti i vani principali ed accessori destinati a sale teatrali e cinematografiche

G.2 Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, di attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e deposito di macchine e materiale militari, impianti sportivi coperti e palestre non di proprietà di Enti pubblici

G.3 Tutti i locali ed aree adibiti a pubblici edifici, istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie e filoviarie e trasporti pubblici e privati, nonché i vani

degli istituti aventi scopo di assistenza e beneficenza, disciplinati dalla legge 17.7.1890, n. 6972 con esclusione dei locali di cui all'art. 25 della legge 20.03.1941, n. 366

G.4 Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad ospedali, case di cura, cliniche, ambulatori e poliambulatorii

CLASSE H - ALTRI LOCALI ED AREE

H.1 Tutti i vani e locali esistenti e qualunque specie di costruzione infissa al suolo, anche se ritenuta precaria, a qualsiasi uso destinata, ivi comprese le aree coperte, le tettoie e simili che non si possano far rientrare nelle classificazioni sopra riportate

2. Qualora uno stesso locale sia adibito contemporaneamente a sede di diverse attività la sua classificazione viene effettuata con riferimento alla classe a più elevata tassazione. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applica la tariffa più rispondente all'uso.

Art. 16

TASSA GIORNALIERA

1. E' istituita la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati.
2. Essa è applicabile agli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente ed in modo non ricorrente, locali o aree pubblici, o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Si considera temporaneo, ai fini del presente articolo, l'uso inferiore a sei mesi purché non ricorrente.

Art. 17

TARIFFA DELLA TASSA GIORNALIERA

1. La tariffa della tassa giornaliera è determinata sulla base della tariffa attribuibile alla attività, rapportata a giorno, maggiorata del 50%.
2. L'obbligo della denuncia è assolto contestualmente alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma precedente, la tassa è recuperata unitamente alla sanzione, agli interessi ed agli accessori.
4. **Per gli spuntisti del mercato che dovessero totalizzare un numero di presenze pari all'60% del numero dei mercati si applicherà la tariffa normale senza maggiorazione**

Art. 18

POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini degli accertamenti e del controllo dei dati contenuti nelle denunce per l'applicazione della tassa, l'ufficio tributario comunale può rivolgere al contribuente invito, opportunamente motivato, ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree, e a rispondere a questionari.

2. Possono essere utilizzati i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo.

3. L'ufficio tributario comunale può richiedere ad uffici pubblici o ad altri enti, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

4. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1, entro il termine assegnato, possono essere incaricati, previo avviso scritto da

comunicare almeno cinque giorni prima, gli agenti della polizia municipale o altro personale munito di autorizzazione del Sindaco per l'accesso agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione dei locali e delle aree e della misurazione delle superfici.

5. La mancata collaborazione da parte del contribuente può dar luogo ad accertamento sulla base di presunzione semplici desunti da fatti gravi, precisi e concordanti.

Art. 19

INFORMATIVA DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI

Ai sensi dell'art. 70 del D.Lgt. n. 507 del 15/11/93, in occasione del disbrigo di pratiche che abbiano ad oggetto locali o aree, pubblici o privati, gli uffici competenti ai fini della istruttoria invitano l'utente a provvedere alla denuncia relativa alla applicazione della tassa rifiuti urbani interni ed equiparati.

2. Al fine di evitare in fenomeno della evasione contributiva e per il raggiungimento di una perequazione tributaria in campo comunale, gli uffici di seguito elencati provvederanno, con cadenza trimestrale, ad inviare i documenti o elenchi a fianco di ciascuno indicati:

UFFICIO ANAGRAFE - elenchi delle persone iscritte in anagrafe per immigrazione o altro;

UFF. URBANISTICO: elenchi delle ditte cui siano state rilasciate autorizzazioni o concessioni

3. Il Corpo di Polizia Municipale è tenuto a coadiuvare l'ufficio tributario comunale per quanto riguarda accertamenti, sopralluoghi, verifiche e altri simili atti, provvedendo alla informativa a mezzo di relazione scritta da restituire non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 20

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al responsabile dell'ufficio tributario comunale, sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa.

1. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.
2. Egli provvedere, altresì, alla rappresentanza dell'Amministrazione Comunale presso le Commissioni tributarie, provinciale e regionale.

Art. 21

ACCERTAMENTO

1. L'accertamento in rettifica, in caso di infedele o incompleta denuncia, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.

2. L'accertamento d'ufficio, in caso di omessa denuncia originaria o di vibrazione, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la denuncia.

Art. 22

RISCOSSIONE

1. La tassa di smaltimento dei rifiuti continua ad essere riscossa in quattro rate bimestrali, secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 3 del D lgs 507/93. La riscossione è effettuata direttamente dal Comune e non attraverso i ruoli di cui al D.P.R. 602/73.
2. I ruoli sono sostituiti da una comunicazione resa nelle forme dell'avviso di cui al comma 10 del presente articolo. Il contribuente non è comunque tenuto al pagamento delle rate prima di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, né di somme non indicate nell'avviso. Vale l'articolo 1335 del codice civile.
3. In caso di omissione o di infedeltà di denuncia, gli avvisi di accertamento possono indicare direttamente la scadenza delle rate di pagamento. In caso di omissione di pagamento alla scadenza, si applicano, a partire da quella, gli interessi moratori legali.
4. In caso di omesso o ritardato pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti, la sanzione attualmente prevista dall'articolo 76 del D lgs 472/97 è irrogata direttamente negli atti di riscossione coattiva.
5. I termini per l'iscrizione a ruolo fissati dall'articolo 72 del D lgs 507/93 si intendono riferiti alla comunicazione degli avvisi di pagamento.
6. Valgono le altre modalità fissate dall'articolo 72 del D lgs 507/93.
7. I ruoli resi esecutivi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere riscossi con la loro disciplina dal concessionario della riscossione erariale.
8. Il comune predispose ed invia ad ogni contribuente, con congruo anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento per esso. L'avviso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente.
9. Il mancato invio o ricevimento dell'avviso, ovvero l'errata indicazione del dovuto contenuta nello stesso, non esime il contribuente da ogni responsabilità per qualsiasi difetto di pagamento.
10. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.
11. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, indipendentemente dall'indicazione contenuta nell'avviso, è tenuto a comunicare al comune gli elementi errati indicati nell'avviso.
12. Le avvertenze di cui al 10° ed al 12° comma di questo articolo sono espone negli avvisi.
13. La riscossione coattiva delle entrate tributarie è effettuata dal comune con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto numero 639 del 1910.
14. Non si procede alla riscossione coattiva di nessuna entrata quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a Euro 10.33. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.
15. In ogni caso non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al costo che si debba sostenere per la loro riscossione.

Art. 23

SANZIONI

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgvo 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni si applicano le sanzioni ivi indicate.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di Euro 51.64.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa di Euro 51,64. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione

- di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
 4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 24

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vengono richiamate le norme contenute nel Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 le quali comunque prevalgono rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree vengono classificati come segue:

CLASSE A - LOCALI ED AREE DELLE ABITAZIONI

A.1 Tutti i vani interni alle abitazioni considerati residenziali (ingressi, servizi igienici, camere da letto, sale, corridori ecc.)

A.2 Parte abitativa della costruzione rurale

A.3 Abitazioni occupate da non più di due persone entrambe di età non inferiore ai 65 anni

A.4 Dipendenze non abitative

(rimesse - scantinati - depositi - locali condominiali)

A.5 Locali coperti adibiti a garages con posti macchina - autorimesse con o senza licenza

A.6 Aree scoperte di pertinenza delle abitazioni (giardini - porticato - terrazzo ecc.)

CLASSE B - LOCALI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

B.1 Ristoranti, trattorie, tavole calde e fredde, fast-food, rosticcerie e friggitorie, mense aziendali ed altri locali nei quali vengono consumati pasti anche se preconfezionati.

B.2 Bar, caffè, birrerie, gelaterie, pasticcerie, sale da tè ed altri locali dove vengono somministrate bevande in genere.

B.3 Sale gioco, sale da ballo, discoteche, circoli da ballo di divertimento e privati in genere, locali destinati ad attività di svago e di ritrovo circoli sportivi e ricreativi.

B.4 Complessi commerciali all'ingrosso con o senza magazzino o con superfici dispositive nonché aree ricreative - turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi, complessi attrezzati.

B.5 Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri, anche diurni, pensioni, locande.

CLASSE C - LOCALI PER ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA O IN FORMA AMBULANTE DI BENI ALIMENTARI DEPERIBILI O NON DEPERIBILI

C.1 Locali per la vendita dei prodotti sopracitati

C.2 Tutti gli altri locali non contemplati nelle categorie della classe C e nei quali venga effettuato il commercio ai sensi della legge n. 114/98; distributori di carburante, sale da ballo all'aperto

C.3 Aree scoperte di pertinenza distributori carburanti.

CLASSE D - LOCALI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ' ARTIGIANALI

D.1 Locali in cui vengono effettuate prestazioni per l'igiene della persona (barbieri, parrucchieri centri di bellezza, sale per massaggi, saune, centri per la ginnastica)

D.2 locali ed aree in cui vengono esercitate le attività di meccanico, elettrauto, elettricista, gommista, di fabbro, di lavanderia e tintoria, laboratori di confezione e simili.

D.3 Locali nei quali vengono esercitate le attività di tipografia, legatoria, di fotocopie e di copisteria, di fotografo.

D.4 Tutti gli altri locali non indicati nelle precedenti sottoclassi.

CLASSE E - LOCALI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ 'DI SERVIZIO

E.1 Locali per l'attività di istituti di credito, assicurativi, finanziari, agenzie di affari, di pegno e simili

E.2 Studi professionali (medici, veterinari, di consulenza in genere, legali e simili)

CLASSE F- LOCALI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI O DI COMMERCIO ALL'INGROSSO

F. 1 Tutti i locali ed aree destinati all'esercizio di attività industriali - magazzini e locali di deposito

F. 2 Tutti i locali principali ed accessori adibiti a commercio all'ingrosso quali magazzini, depositi

CLASSE G - LOCALI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DI INTERESSE PUBBLICO

G.1 Tutti i vani principali ed accessori destinati a sale teatrali e cinematografiche

G.2 Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, di attività di istituzione culturali, politiche e religiose, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari, impianti sportivi coperti e palestre non di proprietà di Enti pubblici.

G.3 Tutti i locali ed aree adibiti a pubblici edifici, istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie e filoviarie e trasporti pubblici e privati, nonché i vani degli istituti aventi scopo di assistenza e beneficenza, disciplinati dalla legge 17.7.1890, n. 6972 con esclusione dei locali di cui all'art. 25 della legge 20.03.1941, n. 366

G.4 Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad ospedali, case di cura, cliniche, ambulatori e poliambulatori.

CLASSE H - ALTRI LOCALI ED AREE

H.1 Tutti i vani e locali esistenti e qualunque specie di costruzione infissa al suolo, anche se ritenuta precaria, a qualsiasi uso destinata, ivi comprese le aree coperte, le tettoie e simili che non si possano far rientrare nelle classificazioni sopra riportate.